

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo IANESE



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giovanni MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 06/07/2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Lucia

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

li 06/07/2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Lucia



ORIGINALE N. 22 Reg.

Comunicazione al Capogruppo il 06/07/2020

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – 2020/2022.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di giugno alle ore 12,15 nella sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
1.	IANESE Giancarlo Sindaco	(X)	()
2.	DE BOLFO Cornelio Assessore Vice Sindaco	(X)	()
3.	DE RIGO CROMARO Fides Assessore	()	(X)
	totali	(2)	(1)

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale sig. dr. MARINO Giovanni

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, in particolare:

- art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";
- art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, poi modificato dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 /2020, secondo il quale "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come

convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

6.di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

7.di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente, nell'ambito degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

8.di dare alle Organizzazioni sindacali la prescritta informazione circa il contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

9.di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001;

10.di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per la copertura del posto attualmente vacante.

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

•il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale individua: le fasce demografiche (art. 3), i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4), le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5), nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6);

DATO ATTO che l’art. 7 del citato decreto 17 marzo 2020 dispone che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 11 commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

RILEVATO che il Comune di San Nicolò di Comelico ha meno di 1000 abitanti e – come evidenziato dalla tabella di cui all’allegato B della presente Delibera - si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, individuato dalla tabella 1 del citato DM 17 aprile 2020, pari al 29,5% per i comuni con meno di 1000 abitanti;

CONSIDERATO altresì che

-in base a quanto stabilito dall’art. 4 del DM 17 marzo 2020, “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

-in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DM 17 marzo 2020, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4 comma 2 possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 secondo la definizione dell’art. 2 in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;

-il medesimo art. 5 del DM 17 marzo 2020 prevede che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1 fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell’art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020:

•art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007): gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;

•il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti Sezione autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2019/QMIG, avente ad oggetto "limiti assunzionali e la corretta applicazione dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006, per gli enti di piccole dimensioni", secondo cui "nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008";

VISTA la propria precedente deliberazione n. 34 del 23.05.2017 recante "PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019;

VISTI:

-l'art. 16 della L. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO degli ulteriori vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni di personale, in particolare:

-l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e la relativa comunicazione ai sensi degli art. 6 e segg. del D. Lgs. 165/2001;

-l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti di gestione e del bilancio consolidato e l'invio nei termini dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009;

-il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);

-l'approvazione del Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/2006;

-l'approvazione del Piano della Performance ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 150/2009;

-l'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO che:

-è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale da parte del Sindaco/Responsabile di Area e tale ricognizione ha dato esito negativo;

-l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il bilancio di previsione 2020-2022 assicura il rispetto degli obiettivi per il triennio considerato (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali);

-è stato approvato il bilancio di previsione e sono stati inviati i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009, e che è in fase di predisposizione il rendiconto di gestione;

-è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

-è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 con deliberazione in data odierna;

-è stato adottato il Piano della Performance 2020-2022 con deliberazione in data odierna;

RILEVATO che il Comune di San Nicolò di Comelico secondo quanto disposto dall'art. 33 del DL

34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 può incrementare per l'anno 2020 per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 per € 52.626,04.- secondo quanto riportato dal prospetto Allegato B;

RITENUTO pertanto di aggiornare i fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, secondo quanto previsto dal prospetto Allegato C;

DATO ATTO che le facoltà assunzionali come risultanti dal prospetto Allegato B consentono l'adozione del suddetto programma di reclutamento;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo schema di dotazione organica del Comune di San Nicolò di Comelico, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui al prospetto Allegato B;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 17/6/2020;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1.di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero;

2.di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A);

3.di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura dei posti di organico come da allegato C;

4.di dare atto che il programma assunzionale è compatibile con le facoltà assunzionali dell'ente, come risulta dal prospetto Allegato B;

5.di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

(PROVINCIA DI BELLUNO)

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 2022"

L'organo di revisione ha esaminato la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in data odierna avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022"

Visto

l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75

- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto della allegata relazione resa dal responsabile del Servizio che evidenzia che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è compreso entro il limite della prima soglia;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere al programma di assunzioni dettagliato nell'allegato A alla proposta di deliberazione, recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

VERIFICATO CHE

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi 2017 e 2018, e il bilancio di previsione 2020- 2022 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;



- che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2020 si mantiene entro i limiti rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.


Per tutto quanto sopra espresso,

Formula PARERE FAVOREVOLE al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 del Comune di San Nicolò di Comelico.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

17 giugno 2020

Il Revisore dei Conti



RELAZIONE TECNICA TRIENNIO 2020-2021-2022: RISPETTO CONTENIMENTO
SPESA DEL PERSONALE RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Ente locale, nella gestione del personale, dalle nuove assunzioni alla dinamica della spesa, è soggetto ad un complesso di vincoli che si inseriscono nel più ampio quadro legislativo di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. La disciplina complessiva, trova collocazione e continuità in tutta quella serie di disposizioni che, a decorrere dal 2002 con la finanziaria 448/2001, sono state rivolte ad assicurare il contenimento della spesa del personale in coerenza quindi con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica ed in particolare:

L'art. 1, comma 562 della Legge 27 dicembre 2006, 296 (L. Finanziaria 2007), come modificato dal d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

METODO DI CALCOLO:

Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 76, comma 1, ha previsto che debbano essere considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la somministrazione di lavoro, il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000, così come quelle sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Ha inoltre stabilito il divieto di assunzione per quell'Ente che non ha rispettato il pareggio di bilancio.

Con nota prot. n. 34748 del 31/3/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato si sono chiariti i criteri per il calcolo delle spese del personale di cui sopra. In particolare la RGS ha evidenziato una logica di continuità che sottende al dettato normativo e pertanto richiama, nonostante la disapplicazione della previgente disciplina limitativa (art. 1, commi 198-204 della Legge n. 266/20051), le disposizioni di cui alla propria circolare n. 9/2006, emanata a seguito

dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2006, onde garantire la omogeneità dei dati nei vari anni di riferimento.

In qualsiasi caso, alla data attuale, ai fini della possibilità di procedere al reclutamento di personale è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- adozione Piano triennale del Fabbisogno del personale e relativa comunicazione (art. 6 e segg. del D. Lgs. 165/2001);
- Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (art. 6, co. 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 33 co. 1 del D. Lgs. 165/2001);
- approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti di gestione e del bilancio consolidato (se previsto) e l'invio nei termini dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009;
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- approvazione del Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/2006;
- approvazione del Piano della Performance ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 150/2009;
- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto.

IL D.L. 34/2019

L'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, prevede che i comuni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dei fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con riferimento al citato art. 33 del D.L. 34/2019, individua: le fasce demografiche (art. 3), i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4), le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5), nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

Il Comune di San Nicolò di Comelico ha meno di 1000 abitanti e si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti individuato dalla tabella 1 del citato DM 17 aprile 2020, pari al 29,5% per i comuni con meno di 1000 abitanti.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 del DM 17 marzo 2020, "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa

complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica". Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 5, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 secondo la definizione dell'art. 2 in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Tale valore percentuale, per i Comuni con meno di 1000 abitanti, è pari al 23% per l'anno 2020.

Il medesimo art. 5 del DM 17 marzo 2020 prevede che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1 fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

L'art. 7 del citato decreto 17 marzo 2020 dispone infine che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

L'Ente fa riferimento al DM 23 marzo 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato, ma al contempo ha verificato il rispetto del limite di spesa del personale 2008 per gli altri tipi di spesa di personale, come risultante dagli allegati B e D alla Delibera di Giunta. Inoltre possono essere autorizzate, per il triennio 2020/2022, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendersi necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

LIMITE: art. 9, comma 28, del D.L.78/2010	47.436,80	ALL D)
LIMITE: DM 23 marzo 2020	52.626,04	ALL. B)
LIMITE LAVORO FLESSIBILE (MEDIA 2006/2008)	47.436,80	



RESP. AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
IANESE Giancarlo

San Nicolò di Comelico, li 15 giugno 2020

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:**

**RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 - 2022**

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area tecnica
IANESE Giancarlo

San Nicolò di Comelico, lì _____

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area amministrativa
IANESE Giancarlo

San Nicolò di Comelico, lì _____

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

San Nicolò di Comelico, lì **17 GIU. 2020** _____



Il Responsabile dell'Area finanziaria
IANESE Giancarlo

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

San Nicolò di Comelico, lì **17 GIU. 2020** _____



Il Responsabile dell'Area finanziaria
IANESE Giancarlo

[Handwritten signature]

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2020-2022

Cat. iniziale giuridica	Area	Attuale dotazione organica (A)		Previsione cessazioni anno 2020	Personale assumibile (B)		Anno previsto di assunzione	Nuova dotazione (A + B)
		T.P.	P.T.		F.T.	P.T.		
C	AREA AMM.VA CONTABILE	1	1					2
C	AREA TECNICA				1		2020	1
B3	AREA AMM.VA CONTABILE		1					1
A	AREA TECNICA	1						1
Totale		2	2		1			5

Note:

T.P. = Tempo pieno

P.T. = Part Time



COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

Allegato B

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	388	a	23.980,09

INSERIRE I VALORI RELATIVI ALL'ENTE NEI CAMPI CON SFONDO BLU

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2018	124.547,61	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2016	1.005.559,59	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2017	821.608,88	906.274,21
	ENTRATE RENDICONTO 2018	891.654,16	
	FCDE PREVISIONE 2018	26.171,84	
	ENTRATE NETTO FCDE	880.102,37	

FASE 3	CALCOLO % ENTE	14,15%
---------------	-----------------------	---------------

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	135.082,59	29,50%
---------------	---	------------	--------

INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 1

INSERIRE LA % INDICATA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA IN TABELLA 2		Tabella 2	ANNO 2020
23,00%		0-999	23,00%
		1000-1999	23,00%
		2000-2999	20,00%
		3000-4999	19,00%
		5000-9999	17,00%
		10000-59999	9,00%
		60000-249999	7,00%
		250000-1499999	3,00%
		1500000>	1,50%

FASE 6	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico 135.082,59 incremento entro limite Tabella 2 28.645,95 incremento effettivo 28.645,95	NUOVO LIMITE SPESA
FASE 7	CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2018 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	153.193,56

(EVENTUALE)			
FASE 8	APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO	incremento effettivo + bonus facoltà residua	52.626,04
INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA			
FASE 9	VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	259.630,20
INCREMENTO ENTRO NUOVO LIMITE SPESA			

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

Delibera G.C. n. ZZ del 17 GIU. 2020
 Allegato C

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022
 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

N.	AREA	CAT.	MODALITA' DI COPERTURA POSTO	ANNO DI ASSUNZIONE	SPESAANNUA
1	AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTI AMM. VI	C1	Scorrimento graduatoria valida di altro Ente o Concorso previo espletamento procedura di mobilità art. 34 bis D.LGS. 165/2001	2020	15.597,00
					15.597,00

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020
 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

N.	PROFILO/FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERIODO DI ASSUNZIONE	SPESAANNUA
1	AREA – AMM.VA – ECONOMICO – FINANZIARIA – VICE SEGRETARIO	D3	Art. 1 co. 557 l. 331 – 12 h – 6 mesi	01.07 – 31.12	8.560,00
2	AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA	D1	Art. 1 co. 557 l. 331 – 4 h – 2 mesi	01.07 – 31.08	640,00
					9.200,00

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2008	166.831,42
SPESA A REGIME PER L'ANNO IN CORSO	119.394,62
	47.436,80

	ANNO 2008	ANNO 2019	SPESE A REGIME
		PROVVISORIO	
	212.721,88	159.968,36	159.968,36
RETRIBUZIONI LORDE		103.826,05	103.826,05
PERSONALE IN CONVENZIONE		18.000,00	24.200,00
* N. 2 ASSUNZIONI ART. 1 CO. 557		0,00	9.200,00
UNIONE MONTANA		18.000,00	15.000,00
CONTRIBUTI CASSA PENSIONI		0,00	0,00
ONERI RIFLESSI		29.205,55	29.205,55
INCENTIVO		19.765,26	6.500,00
ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO		4.888,01	1.620,00
STRAORDINARI ELETTORALI		1.904,54	1.904,54
ONERI RIFLESSI ELETTORALI		378,95	378,95
		0,00	0,00
		0,00	0,00
DIRITTI DI ROGITO		0,00	0,00
		177.968,36	167.635,09
ALTRE SPESE NON CONTAB. M.A. 101		500,00	500,00
IRAP	13.146,64	11.326,64	10.200,00
	0,00	0,00	0,00
	225.868,52	189.795,00	178.335,09
SPESE ROGITO – CAP. 45	500,00	0,00	0,00
ONERI DERIVANTI RINNOVI CONTRATTUALI	39.482,58	55.807,47	55.807,47
FORMAZIONE PERSONALE + MISSIONI			
RIMBORSO SPESE ELETTORALI		2.006,02	2.283,00
RIMBORSO CONVENZIONE C.S. (CAP. 463)	19.054,52	850,00	850,00
		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	59.037,10	58.663,49	58.940,47
	166.831,42	131.131,51	119.394,62

47.436,80